

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE **SALOTTO MAFFEI**

Titolo I - Associazione

Art. 1 | Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata " SALOTTO MAFFEI", regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, oltre che dal presente Statuto.

L'Associazione ha sede a Riva del Garda (TN).

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art. 2 | Scopi

L'Associazione "SALOTTO MAFFEI" è apartitica e apolitica e non ha scopo di lucro.

Scopo dell'Associazione "Salotto Maffei" è riportare in auge – nel 220° anniversario dalla nascita dell'intellettuale rivano Andrea Maffei - l'antico salotto maffeiano, punto di incontro di aristocratici, artisti, musicisti e letterati di metà Ottocento.

Oltre a questo vuole diffondere la cultura della danza storica nei suoi aspetti sociali, ludici, rappresentativi, come forma di aggregazione sociale, forma d'arte, cultura e spettacolo, a favore di associati come pure di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 3 | Attività

Allo scopo di perseguire le finalità sopra indicate, l'Associazione "SALOTTO MAFFEI" potrà:

- a) operare direttamente ed in via mediata per la creazione e l'adeguamento di idonee strutture e servizi necessari allo svolgimento di attività artistiche;
- b) assumere la gestione di strutture e servizi legati all'adempimento dello scopo sociale menzionato;
- c) produrre e partecipare alla produzione di lavori teatrali, televisivi, radiofonici e cinematografici; scambiare lavori di propria produzione con lavori di altri enti, associazioni e compagnie teatrali e di ballo; importare lavori di danza e teatro e allestirli per il pubblico;
- d) organizzare corsi di formazione e perfezionamento nei vari campi dell'arte;
- e) assegnare premi, diplomi, borse di studio per studenti e cultori delle varie discipline artistiche;
- f) promuovere incontri, dibattiti, conferenze, congressi e iniziative culturali per l'approfondimento e la diffusione della cultura ottocentesca;
- g) provvedere alla pubblicazione e alla diffusione di materiali scientifici e divulgativi relativi alla società ottocentesca e alle discipline legate alla danza sociale.

Titolo II - I Soci

Art. 4 | Ammissione degli associati

Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche e gli enti senza fini di lucro, che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi di essa e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente Statuto. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione

del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono insindacabili. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. L'emissione della Tessera Sociale testimonia l'accettazione della domanda. L'eventuale mancata accettazione della domanda di iscrizione deve essere motivata e fatta pervenire al richiedente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa.

Art. 5 | Quota associativa ed uniformità del rapporto associativo

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Le quote di ammissione devono essere pagate in un'unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun anno; tali quote sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che per qualunque motivo cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per l'intero anno solare in corso. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. È garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 6 | Gli associati

I soci si dividono in soci fondatori, ordinari e sostenitori. Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione. Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa. Sono soci sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione. La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 7 | Cause di cessazione del rapporto associativo

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, presentando le proprie dimissioni per iscritto. Il recesso ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta.

La qualifica di socio si perde inoltre:

- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattosi per oltre 60 giorni dal termine di versamento richiesto (per i pagamenti effettuati dopo la scadenza ma non oltre 60 giorni verrà applicata una penale; trascorso tale periodo, la decadenza sarà automatica);
- per esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo, in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione, a seguito di accertati motivi di incompatibilità o persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Titolo III – Organi sociali

Art. 8 | Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 | L'Assemblea: composizione, regole di convocazione e di funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. Sono ammesse massimo tre deleghe per associato.

Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. È escluso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei soci.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, email o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno due terzi dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 10 | Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la discussione e approvazione del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Essa inoltre provvede a:

- delineare il programma delle attività sociali;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione dall'Associazione;
- fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali nonché la penale per i ritardati pagamenti (fino a 60 gg. oltre la scadenza);
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'Associazione o di qualunque associato.

Art. 11 | Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sul trasferimento della sede dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12 | Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a cinque, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente ed un Segretario, che può avere anche funzioni di tesoriere.

È compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Art. 13 | Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del Vicepresidente e del Segretario;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci;
- la redazione annuale del progetto di bilancio consuntivo, da sottoporre poi all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 14 | Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente

costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 15 | Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

In caso di esaurimento del numero dei non eletti, deve essere convocata l'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente Statuto, affinché provveda all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione.

I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 16 | Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, dirige l'Associazione e la rappresenta legalmente di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile. Può essere revocato solamente con delibera assembleare, con le stesse maggioranze previste all'atto della nomina.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede.

Sovrintende e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Titolo IV - Norme sul patrimonio

Art. 17 | Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi, da versamenti volontari degli associati e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è altresì costituito dai proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e/o a terzi, attraverso attività di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari.

Art. 18 | Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare (inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno).

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio consuntivo, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e dovrà essere inviato via mail ai soci almeno sette giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione, in modo che essi possano prenderne visione in previsione dell'approvazione dello stesso.

Art. 19 | Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Titolo V - Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 20 | Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe a quelle indicate agli artt. 2-3 del presente Statuto, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 | Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice civile e le leggi vigenti in materia, facendo inoltre riferimento al documento integrativo dell'Associazione.

Riva del Garda, 22 gennaio 2018